



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 E DEL 9 GIUGNO 2019 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL **COMUNE DI GUBBIO**

*(ART. 12 COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,  
COME RICHIAMATO DALL'ART. 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96)*



CORTE DEI CONTI





## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 E DEL 9 GIUGNO 2019 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL **COMUNE DI GUBBIO**

*(ART. 12 COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,  
COME RICHIAMATO DALL'ART. 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96)*

### **Componenti del Collegio:**

Consigliere **Vincenzo Busa** (Presidente)

Consigliere **Paola Basilone** (Componente)

Referendaria **Annalaura Leoni** (Componente)

### **Collaboratori:**

Dott.ssa Antonella Castellani (Segretario del Collegio)

Sig.ra Rossella Salustri

Dott. Lorenzo Grassini

Dott.ssa Cristiana Guastalvino

## PREMESSA

La legge 6 luglio 2012, n. 96 e ss.mm.ii., ha innovato il quadro normativo di riferimento nella materia dei rimborsi delle spese elettorali ai partiti e dei correlati obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questa relazione, l'art. 13 della legge citata introduce una nuova disciplina in tema di spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, richiamando le disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*) e ss.mm.ii..

Più precisamente, il comma 6 dell'art. 13 rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

La normativa di riferimento opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione che grava sulla formazione politica e l'obbligo di rendicontazione a carico del singolo candidato, tanto che anche i relativi controlli sono affidati a due organi distinti.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/93 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale. La verifica dei rendiconti delle spese sostenute dai singoli candidati è, invece, affidata al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Umbria è stato istituito dal Presidente della Sezione con i decreti del 3

ottobre 2019 e del 2 gennaio 2020 e si è insediato in data 14 gennaio 2020 (deliberazione n. 1/2020/DORG).

Il presente referto, redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e s.m.i, e all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e s.m.i, concerne i risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 e del 9 giugno 2019 (ballottaggio) del Comune di Gubbio (PG).

Il referto si compone di due parti.

Nella prima parte viene delineato il quadro normativo di riferimento e viene data indicazione dell'attività svolta dal Collegio di controllo sulle spese elettorali.

Nella seconda parte vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati dalle singole liste, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

## **1. PARTE PRIMA**

### **1.1 Il Quadro normativo di riferimento**

Il controllo sulle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali è stato introdotto, come già detto in premessa, dall'art. 13 della l. n. 96/2012 e s.m.i., il quale, al comma 6, lett. c), attribuisce al Collegio di controllo istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti è intervenuta sulla materia con due deliberazioni, volte a:

- a) esprimere i "*Primi indirizzi interpretativi, inerenti l'applicazione del [precitato] art. 13*" (deliberazione n. 24/SEZAUT/2013);
- b) valutare i riflessi della modifica introdotta all'art. 13, comma 7, della l. n. 96/2012, dall'art. 14-bis della l. n.13/2014, poc'anzi richiamata (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014).

Con la deliberazione n. 24/2013 la Sezione delle Autonomie ha avuto modo di chiarire – tra l'altro – l'ambito operativo del controllo proprio della Corte dei conti (relativo alle spese elettorali dei partiti), rispetto all' "omologo controllo dei Collegi Regionali di garanzia elettorale" (relativo alle spese elettorali dei singoli candidati), ai quali si rivolgono parte delle disposizioni dell'art. 13 della l. n.96/2012, precisando anche le modalità di costituzione del Collegio di controllo sulle Spese Elettorali presso le Sezioni Regionali della Corte dei conti, nonché le relative competenze e tempi di attività.

Con la deliberazione n. 12/2014 la Sezione delle Autonomie ha – come anticipato – chiarito i riflessi che la modifica introdotta dal precitato art. 14-*bis* ha avuto sui principi affermati con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013, precisando che le competenze sanzionatorie, originariamente divise tra la Sezione del controllo (sanzioni da omessa presentazione del conto consuntivo) ed il Collegio (rimanenti sanzioni), ex art. 13, comma 7, della l. n.96/2012, sono state unificate tutte nel Collegio di controllo.

Alla luce dei chiarimenti offerti dalla Sezione delle Autonomie, pertanto, può quindi affermarsi che le disposizioni dell'art. 13 della l. n. 96/2012 applicabili all'attività dei Collegi presso le Sezione Regionali di controllo sono quelle di cui ai seguenti commi:

- 5, attinente alla *"spesa della campagna elettorale di ciascun partito"*;
- 6, lettera *b*, che richiama l'art. 11 della legge n. 515/1993 (*Tipologia delle spese elettorali*);
- 6, lettera *c*, che richiama l'art. 12, commi da 1 a 4, della legge n. 515/1993, relativi alla presentazione dei consuntivi, alla costituzione, alle competenze ed alla durata dell'attività del Collegio presso le Sezioni di Controllo Regionali della Corte dei conti;
- 6, lettera *f*, che richiama l'art. 15 della legge n. 515/1993 (*Sanzioni*), limitatamente ai soli commi 15 e 16 di tale art. 15, attinenti – rispettivamente – alla sanzione per la mancata indicazione delle *"fonti del finanziamento"* ed a quella per il superamento dei *"limiti di spesa consentiti"* (€ 1 per ogni elettore);
- 7, che prevede una specifica sanzione (dapprima di competenza della Sezione territoriale di controllo e poi del Collegio presso la Sezione medesima) *"in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti e liste"*.

Riguardo alla **spesa per la campagna elettorale** l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo, quantificato, per ciascun partito, movimento o lista, nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Circa le **tipologie di spese elettorali**, il comma 6, lett. b), della legge n. 96/2012 rinvia all'applicazione dell'art. 11 della legge n. 515/1993 che, al comma 1, individua le seguenti categorie:

- a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Ai sensi del successivo comma 2 *"Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono*

*calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate".*

In relazione ai **soggetti passivi e al termine per la presentazione del consuntivo**, il combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 96/2012 e dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, prevede che, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti all'elezione comunale devono depositare, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, direttamente presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella *"documentazione prodotta a prova delle [...] stesse"*, e alle relative fonti di finanziamento.

Relativamente alle **fonti di finanziamento**, la Sezione delle Autonomie, nella predetta deliberazione n. 24/2013 ha precisato che *"il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo non potrà limitarsi alle risorse cd. interne<sup>[1]</sup> derivanti cioè da disponibilità proprie delle formazioni politiche, ma si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi"*.

In materia di fonti di finanziamento occorre altresì richiamare l'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 il quale dispone che i finanziamenti erogati da società devono essere stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.

Riguardo al **periodo di riferimento della campagna elettorale** entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti, non sembra individuabile una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993, secondo cui *"Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi*

---

<sup>1</sup> In merito alle fonti di finanziamento la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con "mezzi propri" è sufficiente a provare la copertura delle spese.

*elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”.*

Il Collegio ritiene pertanto che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali<sup>2</sup> ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l'eventuale ballottaggio. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui le stesse siano oggettivamente riferibili alla consultazione elettorale.

In merito ***all'attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali***, l'articolo 13, comma 6, lett. c, della legge n. 96/2012 rinvia all'art. 12, commi 2, 3 e 3-bis, della legge n. 515/1993. In particolare, è previsto che i controlli – che devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese - devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG ha chiarito che *“il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui [...] l'ultimo dei consuntivi perviene nei termini”* e cioè entro il termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

La normativa di riferimento individua infine le seguenti ***fattispecie sanzionabili***:

- a) mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) omessa indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. f, della legge n. 96/2012);
- c) riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti (art. 15, comma 16, legge n. 515/1993, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. f, della legge n. 96/2012).

Per l'eventuale irrogazione delle sanzioni – di competenza del Collegio di controllo sulle spese elettorali - l'art. 15, comma 19, della richiamata legge n. 515/1993, prevede l'applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

---

<sup>2</sup> Il Prefetto di Perugia ha provveduto alla convocazione dei comizi con Decreto del 21 marzo 2019.



## **1.2 L'attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali**

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Umbria ha svolto la sua attività, tra l'altro, con riferimento alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e del 9 giugno 2019 (ballottaggio) per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale nel Comune di Gubbio (PG).

Il Collegio, i cui componenti sono stati nominati con decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Umbria del 3 ottobre 2019 e successivo decreto rettificativo del 2 gennaio 2020, si è insediato con propria deliberazione n. 1/2020/DORG, in data 14 gennaio 2020.

Nella medesima seduta, il Collegio - con deliberazione n. 2/2020/CSE - ha richiesto al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Gubbio in cui si erano tenute le elezioni amministrative 2019 (come risultante dal sito del Ministero dell'Interno) i seguenti dati: numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2019, compresi gli elettori eventualmente ammessi al voto con attestato del Sindaco o con decisione del Collegio Elettorale Circoscrizionale; data di convocazione dei comizi elettorali; elenco dei partiti, movimenti o liste (l'esatta denominazione di ciascuno) che hanno partecipato alle elezioni specificando, per ogni formazione politica, il nominativo del delegato (o dei delegati) di lista, con relativi indirizzi ed eventuali recapiti informatici e telefonici; data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, con indicazione della relativa seduta (deliberazione).

In riscontro alla predetta richiesta, il Presidente del Consiglio comunale di Gubbio, con nota n. 3556 del 27 gennaio 2020 (assunta al protocollo di questa sezione al n. 220/2020) ha comunicato i dati di seguito riportati:

- a) gli elettori iscritti sono n. 27.563;
- b) data di convocazione dei Comizi Elettorali: 21 marzo 2019;
- c) l'elenco dei partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle elezioni con indicati i rispettivi delegati di lista e relativi recapiti telefonici e informatici;
- d) data di insediamento del nuovo consiglio Comunale: 27 giugno 2019 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27 giugno 2019).

Sulla base delle informazioni acquisite è risultato che:

- alle elezioni amministrative tenutesi il 26 maggio e il 9 giugno 2019 (ballottaggio) nel Comune di Gubbio hanno partecipato le seguenti tredici liste:
  1. "Fratelli d'Italia";
  2. "Gubbio Rinasce Riparte Rilancia";

3. "Forza Italia";
4. "Lega Salvini";
5. "Farneti per Gubbio";
6. "Gubbio in Comune";
7. "Gubbio Rinasce Libera";
8. "Giovani Territorio Ambiente";
9. "Liberi e Democratici";
10. "Scelgo Gubbio con Stirati";
11. "Socialisti Civici Popolari";
12. "Movimento Cinque Stelle";
13. "Partito Democratico".

- il limite massimo di spesa ammissibile ammonta ad € 27.563,00 per formazione politica;
- il Consiglio comunale si insediato in data 27 giugno 2019, pertanto il termine di quarantacinque giorni per la presentazione dei consuntivi previsto dall'art. 1, comma 12, della legge n. 515/1993 è determinato nel 12 agosto 2019;
- il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato adottato dal Prefetto di Perugia in data 21 marzo 2019, data di inizio della campagna elettorale che, nel Comune di Gubbio si è protratta fino al 9 giugno 2019 in considerazione del turno di ballottaggio.

Risultano pervenuti oltre il termine del 12 agosto 2019 i consuntivi delle liste "Farneti per Gubbio" (29 agosto 2019), "Gubbio in Comune" (29 agosto 2019), "Gubbio Rinasce Libera" (23 agosto 2019), "Giovani Territorio Ambiente" (23 agosto 2019), "Liberi e Democratici" (10 settembre 2019), "Scelgo Gubbio con Stirati" (18 settembre 2019), "Socialisti Civici Popolari" (13 settembre 2019), "Movimento Cinque Stelle" (19 settembre 2019), "Partito Democratico" (9 settembre 2019). Al riguardo, seguendo l'indirizzo espresso dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con le pronunce sopra indicate, il Collegio ha ritenuto che la tardiva presentazione del conto consuntivo costituisca "mera" irregolarità e come tale non dia luogo a sanzioni.

Il *dies a quo* del termine ordinatorio per la conclusione dei compiti del Collegio è stato individuato il 6 agosto 2019 (data in cui l'ultimo dei consuntivi è pervenuto nei termini), con conseguente fissazione del termine per la conclusione dei controlli nel 6 febbraio 2020. Detto termine è stato poi prorogato di tre mesi (al 6 maggio 2020) con la deliberazione n. 8/2020/CSE adottata nella seduta del 30 gennaio 2020.

Il Collegio ha quindi proceduto all'esame della documentazione presentata dalle tredici liste sopra indicate, considerando i seguenti profili:

- a) rispetto del limite massimo di spesa;
- b) conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- c) dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- d) indicazione delle fonti di finanziamento e rispetto delle vigenti normative in materia.

Nella seconda parte della Relazione sono esposti i risultati dei controlli eseguiti sui singoli consuntivi.

## **2. PARTE SECONDA**

### **2.1 Lista *FRATELLI D'ITALIA***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato assunto dalla Sezione con protocollo n. 1364 del 25 luglio 2019.

Dallo stesso risulta che la lista "*Fratelli d'Italia*" non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

## **2.2 Lista *GUBBIO RINASCE RIPARTE RILANCIA***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista in data 31 luglio 2019.

Dallo stesso risulta che la lista "*Gubbio Rinasce Riparte Rilancia*" non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

### **2.3 Lista *FORZA ITALIA***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal Commissario Nazionale del Movimento politico Forza Italia in data 31 luglio 2019.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto la seguente spesa:

- € 113,67 per stampa, distribuzione e raccolta moduli, autenticazione delle firme ed espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla Legge per la presentazione delle liste elettorali (art. 11, comma 1, lett. d).

Detta spesa è stata finanziata con quota parte di libera contribuzione erogata in denaro da persona fisica che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 4 legge 18 novembre 1981, n. 659.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Forza Italia*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

## **2.4 Lista *LEGA SALVINI***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato in data 29 luglio 2019.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 1.428,96 euro come di seguito:

- € 388,96 per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a);
- € 520,00 per diffusione manifesti e materiale di propaganda e pubblicità su giornali, radio e televisioni (art. 11, comma 1, lett. b);
- € 170,00 per organizzazione di manifestazioni di propaganda (art. 11, comma 1, lett. c);
- € 350,00 per prestazioni e servizi inerenti la campagna elettorale (art. 11, comma 1, lett. e).

Dette spese sono state finanziate con fondi propri del movimento.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Lega Salvini*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

## **2.5 Lista *GUBBIO IN COMUNE***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista in data 29 agosto 2019.

Dallo stesso risulta che la lista "*Gubbio in Comune*" non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.



## **2.6 Lista *FARNETI PER GUBBIO***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista in data 29 agosto 2019.

Dallo stesso risulta che la lista "*Farneti per Gubbio*" non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

## **2.7 Lista *GUBBIO RINASCHE LIBERA***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista in data 23 agosto 2019 e successivamente integrato in data 15 febbraio 2020.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 854,14 euro come di seguito:

- € 655,20 per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a);
- € 124,80 per distribuzione e diffusione materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. b);
- € 74,14 per stampa, distribuzione e raccolta di moduli, autenticazione firme ed espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali (art. 11, comma 1, lett. d).

Dette spese sono state finanziate con libere contribuzioni incassate in denaro da parte di persone fisiche delle quali sono state fornite le generalità (codice fiscale).

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Gubbio Rinasce Libera*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

## **2.8 Lista *GIOVANI TERRITORIO AMBIENTE***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista in data 23 agosto 2019 e successivamente integrato in data 15 febbraio 2020.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 597,29 euro come di seguito:

- € 228,80 per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a).
- € 312,00 per distribuzione e diffusione materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. b);
- € 56,49 per stampa, distribuzione e raccolta di moduli, autenticazione firme ed espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali (art. 11, comma 1, lett. d).

Dette spese sono state finanziate con libere contribuzioni incassate in denaro da parte di persone fisiche delle quali sono state fornite le generalità (codice fiscale).

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Giovani Territorio Ambiente*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

## **2.9 Lista *LIBERI E DEMOCRATICI***

Il consuntivo delle spese elettorali, presentato dai delegati di lista, è stato assunto dalla Sezione con protocollo n. 1596 del 10 settembre 2019 e successivamente integrato in data 21 febbraio 2020.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto la seguente spesa:

- € 3.944,20 per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a).

Detta spesa è stata così finanziata:

- € 3.100,00 con mezzi propri (autofinanziamento da parte dei candidati di lista);
- € 844,20 con libere contribuzioni in denaro elargite da persone fisiche delle quali sono state fornite le generalità (codice fiscale).

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Liberi e Democratici*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

### **1.10 Lista *SCELGO GUBBIO CON STIRATI***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista in data 18 settembre 2019.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 2.007,60 come di seguito:

- € 1.664,40 per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a);
- € 343,20 per distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. b).

Le spese sono state finanziate con mezzi propri (autofinanziamento da parte dei candidati di lista).

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Scelgo Gubbio con Stirati*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

### **2.11 Lista *SOCIALISTI CIVICI POPOLARI***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal Segretario del PSI di Gubbio in data 13 settembre 2019.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto le seguenti spese:

- € 868,40 per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a).

Le spese sono state finanziate con mezzi propri (autofinanziamento da parte dei candidati di lista).

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Socialisti Civici Popolari*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

## **2.12 Lista *MOVIMENTO CINQUE STELLE***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista in data 19 settembre 2019.

Dallo stesso risulta che la lista "*Movimento Cinque Stelle*" non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

### **2.13 Lista *PARTITO DEMOCRATICO***

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista in data 9 settembre 2019.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale il Partito Democratico Sezione di Gubbio ha sostenuto la seguente spesa:

- € 1.000,00 per "sostenimento economico del proprio candidato sindaco" (oggetto di rendicontazione avanti il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di cui all'art. 13 della L. 515/1993).

La spesa è stata finanziata con mezzi propri del partito.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Partito Democratico*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.



CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

